



TRIBUNALE DI TORINO

Prima Sezione Civile

Nella causa civile iscritta al n.r.g. 301/2023 promossa da:

con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO ALFONZO,
elettivamente domiciliata in Settimo Torinese (TO) in via Leinì n. 23, presso l'avv.
Alessandro Alfonso

RICORRENTE

contro

POSTE ITALIANE Spa, con il patrocinio dell'
elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura interna della Società medesima sita in
Torino in via Alfieri n. 10

RESISTENTE

Il Giudice dott.ssa Chiara Comune, a scioglimento della riserva assunta ha
pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Con ricorso ex art. 702 bis cpc la sig.ra ha convenuto in
giudizio Poste Italiane Spa eccependo che l'omissione della consegna del foglio
informativo, afferente alla sottoscrizione di tre buoni fruttiferi postali, recherebbe
quale effetto la sospensione del termine prescrizione e, contestualmente, il diritto
al rimborso sia del capitale versato che dei relativi interessi; in via subordinata ha
richiesto il ristoro del danno patito.

Si è costituita Poste Italiane Spa eccependo l'infondatezza in fatto ed in diritto delle
pretese avversarie e chiedendo, dunque, il rigetto delle domande in ragione dello
spirare del termine prescrizione.

2. Dalla documentazione in atti risulta che:

i) la sig.ra in data 16/3/2007 ha sottoscritto tre buoni fruttiferi
postali, emessi in pari data, dell'importo di €5.000,00 ciascuno recanti il n.



, il n.

1) e il n. 00001107012310150 (docc.

1, 2 e 3 all. ric.);

ii) nessuno dei tre buoni presenta indicazioni circa la scadenza del titolo e/o la prescrizione;

iii) l'odierna ricorrente, al fine di ottenere il rimborso dei titoli, ha provveduto nel 2021 a sporgere formale reclamo all'intermediario finanziario (doc. 4 ric. Da cui non risulta la data);

iv) Poste Italiane Spa, in risposta al reclamo, ha eccepito il decorso del termine prescrizione dalla data di scadenza dei titoli, fissata in 18 mesi dall'emissione (doc. 5 ric.);

v) l'Arbitro Bancario Finanziario, adito dalla ricorrente e chiamato a pronunciarsi sulla questione oggetto del presente procedimento, non ha accolto il ricorso (doc. 6 ric.).

3 L'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente è fondata.

Il D.M. 19.12.2000, l'art. 8 rubricato "*prescrizione*" stabilisce che: "*...I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi...omissis*" (doc. 02)

Di conseguenza, come correttamente esposto dalla parte convenuta, la prescrizione dei buoni in argomento si computa come segue:

- data sottoscrizione: 16.03.2007
- data scadenza 16.09.2008 (diciotto mesi dopo la data di emissione)
- data di prescrizione: 17.09.2018 (10 anni dopo la scadenza del titolo).

Dunque nel 2021, al momento della richiesta di rimborso, la prescrizione era ormai decorsa.

4. La sig.ra _____ ha eccepito il mancato assolvimento degli obblighi informativi da parte di Poste Italiane Spa nonché la mancata consegna del foglio illustrativo.

Per poter comprendere la portata dei sopracitati obblighi informativi è opportuno passare in rassegna la disciplina normativa, come mutata peraltro nel corso del tempo. I buoni fruttiferi postali (d'ora in avanti, per brevità, BFP) sono normati, giusto il rinvio operato dal D. Lgs. n. 284 del 30/7/1999, nel decreto MEF del 19/12/2000 ove, ai sensi dell'art. 2, si statuisce che "*l'emissione dei buoni fruttiferi*



postali viene effettuata per 'serie' con decreti [...] ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, [e per quel che rileva in questa sede] la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario". A ciò si aggiunga che, ai sensi dei co. 1 e 3 dell'art. 3 del medesimo decreto, l'intermediario finanziario, sia nell'ipotesi in cui proceda al collocamento dei buoni rappresentati da documento cartaceo (co. 1), sia allorché proceda al collocamento dei titoli non rappresentati da documento cartaceo (co. 3), deve comunque consegnare al sottoscrittore anche il c.d. foglio informativo documento dal quale risultano le caratteristiche dell'investimento. Tale disciplina, nonostante la riforma frattanto intervenuta, risulta comunque confermata sia dall'art. 5 del D.L. n. 269 del 30/9/2003, convertito con L. n. 326 del 24/11/2003, sia dall'art. 6 del decreto del MEF del 6/10/2004 ove si impone all'intermediario di consegnare il regolamento del prestito.

Da quanto esposto ne discende, dunque, che la consegna del foglio informativo è essenziale in quanto è attraverso tale documentazione che il sottoscrittore è edotto di tutte le caratteristiche del prodotto.

In particolare tale documento è indispensabile per il informare il cliente della data di prescrizione dei buoni, in quanto il Buono Postale non contiene l'indicazione né della data di scadenza né della data di prescrizione.

L'omessa informazione integra violazione, oltre che della norma specifica di cui la decreto ministeriale richiamato, anche delle norme di cui agli artt.1175 c.c. e 1176 c.c.

Va quindi osservato che una volta che la cliente abbia provato di aver concluso un contratto è la convenuta, intermediario, a dover provare di aver assolto le sue obbligazioni, tra cui specificamente gli obblighi informativi, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova in tema di responsabilità contrattuale.

Tale onere non è stato assolto, in quanto la convenuta si è limitata ad allegare la consegna.

Le eventuali ulteriori modalità, attraverso le quali il sottoscrittore sarebbe comunque potuto addivenire alla conoscenza delle sopracitate informazioni, non avrebbero comunque alcuna efficacia sanante dell'inadempimento delle Poste, trattandosi di modalità che impongono un'attività informativa al cliente che non può sostituire l'obbligazione del debitore della prestazione.



Pertanto la resistente ha violato gli obblighi di trasparenza impostigli per legge.

Tale violazione ha privato il ricorrente della possibilità di conoscere la data di prescrizione dei buoni postali ed attivarsi per riscattarli in tempo.

5. La doglianza eccepita dalla resistente, circa l'inapplicabilità al caso di specie della normativa del D. Lgs. n. 58 del 24/12/1998 c.d. TUF va rigettata in quanto inconferente.

Infatti, un conto è definire il confine tra quel che sono titoli di credito e quel che sono titoli di legittimazione, altro è invece asserire che la mancata identificazione di tali titoli quali strumenti/prodotti finanziari sia atta a giustificare il mancato assolvimento degli obblighi informativi, ivi compresa l'indicazione della scadenza.

Il loro riconoscimento quali titoli di legittimazione non sconfessa certamente l'assunto, già più volte ribadito, in base al quale la volontà del sottoscrittore si formi alla luce di quanto riportato sui titoli e sulle condizioni economico-giuridiche allegate ad essi.

6. La convenuta è stata dunque inadempiente e deve risarcire il danno conseguente.

Il nesso di causalità tra l'omissione dell'obbligo informativo e il mancato tempestivo richiesta di liquidazione del cliente appare certo, posto che per un normale cliente la conoscenza della decorrenza della prescrizione deriva proprio dall'informazione dell'intermediario.

La convenuta pertanto deve essere condannata a risarcire il danno conseguente che si liquida in misura pari al capitale investito oltre interessi dalla data della domanda.

Non è possibile liquidare ulteriori interessi, in quanto non è possibile identificare il momento in cui la parte attrice avrebbe chiesto il rimborso dei buoni, ove fosse stata posta a conoscenza del termine di prescrizione.

7. Le spese seguono la soccombenza.

Le spese del giudizio vanno liquidate secondo i parametri attualmente vigenti (scaglione corrispondente da €5.201,00 ad €26.000,00) nei valori minimi, tenuto conto del rito sommario prescelto e dell'istruttoria soltanto documentale.

PQM

Il Giudice,

definitivamente pronunciando respinta ogni diversa eccezione e deduzione;

respinge la domanda di rimborso dei buoni postali proposta dall'attrice;



condanna Poste Italiane Spa al pagamento a favore della sig.ra _____, a titolo di risarcimento del danno, della somma complessiva pari ad €15.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al soddisfo;

condanna Poste Italiane Spa a rimborsare alla sig.ra _____ le spese processuali che si liquidano in complessivi _____ per compensi, oltre CU, spese di notifica, rimborso spese forfettarie 15% e successive occorrenze da distrarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario.

Torino, 30/11/2023.

Il Giudice

Dott.ssa Chiara Comune

